



Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

VERSIONE AGGIORNATA Approvato con Delibera del AU n 26 del 19/12/2018



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI
2014 2020



Regione
Lombardia

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse. Le disposizioni di riferimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5 del 2010, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie

- Reg. CE 885/2006 allegato I punto 1, lettera B comma V
- Reg. CE 679/2011 articolo 11 punto 4)
- Reg. CE 1303/2013 art 34

Disposizioni Regionali

- *Articolo 5 del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 16538 del 20 dicembre 2017 - Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 19.2.01 «Attuazione dei piani di sviluppo locale». Approvazione del documento tecnico-procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.*
- *Vademecum “Il conflitto di interessi” - documento realizzato dal CREA – PB nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 - Piano di azione biennale 2017-18 Scheda Progetto Crea 19.1 “LEADER” - Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo - Ufficio DISRx -*

ART. 1 – FINALITÀ

Le finalità del presente regolamento sono:

- garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza “ed imparzialità” del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse
- “in generale, garantire i massimi livelli di integrità e di imparzialità nella condotta operativa dell'organizzazione, dei suoi rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partners”.

ART. 2 – FASI PROCEDURALI

Le fasi procedurali individuate nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, ecc.);
- b) approvazione graduatoria delle domande di aiuto, in sede di Commissione di aggiudicazione da parte del GAL

ART. 3 – SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;

2. compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
3. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
4. adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
5. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi, "considerati sia come persone fisiche che nella loro qualità di soci e/o legali rappresentanti di persone giuridiche".
6. partecipazione all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere interessi di persone – considerate sia come persone fisiche che nella loro qualità di soci e/o legali rappresentanti di persone giuridiche- con le quali si è in rapporto di frequentazione abituale o di grave inimicizia, ovvero nei cui confronti si svolge o si è svolta la funzione di tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore o agente."

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) i membri del Consiglio di Direttivo
- b) il personale
- c) membri delle Commissioni
- d) i consulenti esterni

a) membri del consiglio direttivo (adozione/approvazione bandi)

I membri del Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (art. 2391 del Codice Civile).

In tal caso, i membri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente in forma scritta, e motivata, "con dichiarazione redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento" la situazione di conflitto di interesse e abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio Direttivo deve riportare l'uscita del componente del Consiglio Direttivo ed i motivi della situazione di conflitto di interesse.

"In conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 16538 del 20 dicembre 2017, un membro del CDA, sia pubblico che privato, non può essere beneficiario o destinatario di operazioni attivate dal PSL, né fornitore di beni e/o servizi.

Nel caso di domanda di contributo presentata da un parente entro il quarto grado o da affini o conviventi, considerati sia come persone fisiche che nella loro qualità di soci e/o legali rappresentanti di persone giuridiche, e comunque in ogni caso in cui sussista un interesse personale, politico, professionale o imprenditoriale in un progetto tale da potersi configurare una situazione di potenziale conflitto d'interesse così come definita all'articolo 3, il membro del CDD ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente, con dichiarazione scritta redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, e deve astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito al

progetto nonché da ogni altra attività che possa risultare contraria ai principi di trasparenza, di buona amministrazione.”

b) personale e consulenti esterni

Il personale che opera stabilmente nel GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL

Il personale incaricato alla gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non può svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, inoltre non deve svolgere altre attività economiche né trovarsi in situazioni personali che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari.

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D. Lgs. 50/2016 30, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all’articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente con dichiarazione scritta redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento la situazione al Presidente del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche né trovarsi in situazioni personali che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch’essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato con dichiarazione scritta redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l’operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

c) Membri delle Commissioni del GAL (approvazione della graduatoria delle domande di aiuto)

Sulla base di quanto previsto dall’allegato della. l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro iter procedurale è in capo al GAL.

È previsto un momento di valutazione prima della formazione della graduatoria. A questo scopo sono istituite le commissioni di valutazione del GAL- composte da un numero di dispari di commissari individuati tramite un apposito Albo istituito e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato. È fatto carico al GAL il compito di assumere le informazioni utili per evitare potenziale situazione di conflitto di interesse dei soggetti convocati in Commissione.

ART. 5 – AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del GAL e a tutte le altre attività connesse con l’applicazione del “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia” e del “Regolamento per la gestione della cassa economale”.